

CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
COMMISSARIALE (CC) N. 19 DEL 04.11.2015
DATA DI PUBBLICAZIONE: 18.11.2015
ENTRATA IN VIGORE: 01.01.2016

Indice

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Clausola di Rinvio

CAPO II

VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 3 - Principi generali in materia di videosorveglianza

Art. 4 - Definizione in materia di videosorveglianza

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Art. 6 - Informativa e notificazione

Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 8 - Trattamento e conservazioni dei dati

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 10 - Obblighi degli operatori

Art. 11 - Diritti dell'interessato

Art. 12 - Sicurezza dei dati

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 14 - Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie

Art. 15 - Comunicazione

Art. 16 - Norma transitoria e di rinvio

Art. 17 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente regolamento e la disciplina locale della videosorveglianza nel Comune di Nettuno.

Art. 2 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. di seguito denominato "codice" e, con riguardo alla videosorveglianza, al provvedimento generale approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 08 aprile 2010.

CAPO II VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 3 - Principi generali in materia di video sorveglianza

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Nettuno nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del "Codice".
- Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. B del Codice). Scopo esplicito della videosorveglianza urbana è il miglioramento del livello di sicurezza, lotta ad azioni denominate "incivilities" percepite e reali nella aree assoggettate a controllo. E' peraltro consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza nonché il contrasto ad azioni di dequalificazione del territorio a livello ambientale (decoro urbano, nettezza dell'abitato e sicurezza urbana) e strutturale:
 - all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività istituzionali, produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede

di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti;

- nelle zone della città dove si verificano problematiche relative a sicurezza, decoro e pulizia;

Art. 4 - Definizioni in materia di videosorveglianza

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **“banca di dati”** il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione. identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”**, il Comune di Nettuno, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:

- monitorare la regolare circolazione lungo le strade attraversanti il territorio comunale;
- controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;
- verificare le adiacenze di uffici comunali;
- riprendere le immagini di specifici siti comunali;
- presidiare gli accessi degli edifici pubblici dall’interno e dall’esterno;
- sviluppare funzione preventiva e repressiva delle condotte lesive del decoro urbano nel comparto cittadino connotato da particolare pregio architettonico, urbanistico, storico;
- sviluppare funzione preventiva e repressiva del fenomeno di deposito/abbandono rifiuti su tutta la città;
- garantire la sicurezza dei cittadini ed il controllo del territorio nell’ambito delle funzioni attribuite dalle disposizioni normative vigenti all’ente locale ed ai suoi organi in materia di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata.

Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi e di "incivilities". I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti, anche in un sistema di condivisione stabile delle immagini tra la centrale operativa della Polizia Locale e le centrali operative delle forze di Polizia operanti sul territorio comunale di Nettuno.

Art. 6 - Informativa e Notificazione

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata. e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", conforme a quanto indicato negli allegati al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione.

Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante i comuni mezzi di informazione locale.

Il Sindaco del Comune di Nettuno, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali. qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

I compiti affidati al Responsabile ed agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico e di tutte altre le finalità di cui al precedente art. 5, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente

alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

- e) in accordo a quanto indicato nell'art. 6 commi 7 e 8 del decreto Legge n.11 del 23/02/09 coordinato con la Legge di conversione n.38 del 23/04/09, conservati per un periodo massimo 7 giorni successive alla rilevazione, sia per il sistema di videosorveglianza per il controllo perimetrale dello stabile in cui ha sede il comando di Polizia Locale e la Centrale Operativa (in cui sono installate le relative apparecchiature di monitoraggio e registrazione), sia per il sistema di videosorveglianza cittadino, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba dare seguito o adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, ovvero a specifiche esigenze sanzionatorie di carattere amministrativo non incompatibili con le previsioni di legge. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa o sanzionatoria in corso. Ai fini della conservazione dei dati, l'organo procedente rimette al responsabile del trattamento richiesta di specifica protrazione di conservazione del segmento dati rilevante. I dati essenziali ai fini del sostegno probatorio delle violazioni stradali e delle altre finalità previste, nel momento in cui venissero attivati, saranno conservati automaticamente fino all'esaurimento delle procedure sanzionatorie o contenziose connesse alla violazione. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video o foto effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano o comunque aree di particolare rilevanza ed interessate a fenomeni di inciviltà (writers, deposito/abbandono rifiuti).

Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video o foto a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati e sono collegate alla Sala Server che potrà esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate automaticamente a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la sala Server ubicata presso il comando Polizia Locale di Nettuno o altra sede idonea, in questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.

Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante "sovra-registrazione", con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche o all'interno degli edifici pubblici.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 8 lett. "e", solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - Le informazioni sugli strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - L'estrapolazione dei dati, dei filmati, delle immagini fotografiche che si riferiscano strettamente al richiedente, ove ancora non oggetto di cancellazione automatica o conservate per motivi di sostegno probatorio a procedure connesse all'accertamento di reati o di fatti rilevanti come illeciti amministrativi, stante circostanze che, nei predetti casi, le immagini relative possono essere conservate fino all'esaurimento dei mezzi di gravame e tutela previsti dalla vigente normativa.
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante consegna al protocollo generale dell'Ente, lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, o a specifici incaricati.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la Sala Server, normalmente coincidente con la centrale operativa del comando Polizia Locale di Nettuno, salvo attuazione delle procedure di condivisione con le centrali operative delle forze di polizia nonché con istituti di vigilanza privata opportunamente convenzionati, i quali potranno prendere la sola visione delle immagini in tempo reale senza trattenere i dati o designazione di altri specifici edifici o autonomi uffici da parte del responsabile del trattamento. In ogni caso, nelle aree ove sono ubicate le attrezzature di registrazione, può accedere il solo personale autorizzato, secondo i disciplinari organizzativi in vigore presso i distinti organi di polizia titolari della centrale operativa ove confluiscono i dati.

La Sala Server è sistematicamente messa in sicurezza mediante apposite strutture e resa non accessibile. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono;

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. “b)” o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l’applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e ove previsto dalla vigente normativa l’avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 - Luoghi di attestazione delle postazioni video e adeguamento dinamico delle tecnologie

L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che seleziona le aree sensibili ai fini della sicurezza stradale o sociale e ambientale, con apposita deliberazione, nel rispetto delle norme e direttive in materia. Allo stesso modo resta competente la Giunta Comunale per l’autorizzazione di sistemi dinamici di raccolta dati in formato video, a supporto delle attività preventive e sanzionatorie della Polizia Locale, comunque nel rispetto dei principi generali del codice e del presente regolamento.

L’adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del responsabile del trattamento dei dati.

Allo stesso responsabile del trattamento è demandata la fissazione di orari più contenuti o limitati di registrazione che salvo espresso provvedimento riguarda l’arco temporale di massimo 7 giorni successive alla rilevazione, sia per il sistema di videosorveglianza per il controllo perimetrale dello stabile in cui ha sede il comando di Polizia Locale e la Centrale Operativa (in cui sono installate le relative apparecchiature di monitoraggio e registrazione), sia per il sistema di videosorveglianza cittadino e di ogni altra disposizione finalizzata all’attuazione del presente regolamento.

Art. 15 - Comunicazione

La comunicazione di dati personali da parte dell’Ente ad altri soggetti pubblici che non attenga a motivi di polizia giudiziaria è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. e può essere iniziata solo dopo che si sia avviata la procedura prevista dalla norma e/o direttive vigenti.

La comunicazione di dati personali da parte dell’Ente a privati o ad Enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista espressamente da una norma di legge.

Art. 16 - Norma transitoria e di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante “codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è depositato nella Segreteria comunale e lasciato alla libera visione del pubblico per quindici giorni con la contemporanea affissione all’Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale e sulla Trasparenza, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di deposito.

Allegati 1,2,3,4,5.